

Citta' metropolitana di Torino

**D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Cambiano, ad uso lavaggio piazzali, antincendio ed irrigazione aree verdi, assentita alla Molini Bongiovanni SpA.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 91-4923/2015 del 19-2-2015; Codice Univoco: TO-P-10560.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche  
(... omissis ...)  
DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Molini Bongiovanni SpA - P. IVA 08695940018 - con sede legale in Cambiano, Via Alessandro Volta n. 9, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo profondo 23 metri in falda superficiale, in Comune di Cambiano - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 11 Particella 1422 - in misura di litri/s massimi 2 e medi 0,098 per complessivi metri cubi annui 3.086 ad uso civile da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in pari data, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 19-2-2015. (... omissis ...)